

CAPITOLATO TECNICO

**GARA TELEMATICA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA CAMPI
GIOCO DEL COMUNE DI VERONA PER L’ANNO 2023
RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART.1, C.1, LETT.B)**

L.381/1991

(ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016)

Num. gara 8838837

TENDER 81

LOTTO 1 CIG 9534248658 RDO 111

LOTTO 2 CIG 95342686D9 RDO 112

LOTTO 3 CIG 953428333B RDO 113

LOTTO 4 CIG 9534295D1F RDO 114

Art. 1) Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di apertura e chiusura dei campi gioco presenti nel territorio del comune di Verona per l'anno 2023 **riservato alle cooperative che svolgono attività di cui all'art. 1, C.1, lett. b) della legge n. 381/1991.**

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 153.090,00+IVA oneri per la sicurezza pari a zero, suddivisa in quattro lotti.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'applicazione di una variazione contrattuale in aumento, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel Gruppo AGSM AIM S.p.A. di cui questa S.A., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al Gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso

LOTTO 1 apertura/chiusura campi gioco 1^ e 2^ circoscrizione CIG

Importo a base d'asta € 34.020,00 + IVA

Circ.	Cod. Area	Descrizione
1	10004	Arco dei Gavi – Corso Cavour
1	10083	Campo giochi Raggio di Sole
1	10084	Parco Raggio di Sole
1	10096	Giardino ex zoo – Bastione S. Spirito
1	10098	Giardini di Piazza Indipendenza
1	10127	Castello Visconteo – Via Castel San Pietro
1	10178	Funicolare Castel S. Pietro
1	10200	Giardino Alto S. Nazaro – Via S. Zeno Monte
2	20039	Campo giochi di Via Degani
2	20046	Campo giochi di Via Abba – Via Risorgimento
2	20047	Area cani Via Abba
2	20051	Area verde S. Martino di Via Villa/Via Bresciani
2	20054	Gardino Gallo di Via Gallo Loc. Quinzano
2	20055	Parco delle Colombare di Via Castel S. Felice
2	20067	Campo giochi di Via Calatafimi
2	20068	Campo giochi Piazza Arsenale
2	20069	Campo giochi di Via Poerio/Via Prati
2	20070	Campo giochi di Via Locchi
2	20087	Campo giochi di Via dei Reti/Via degli Arusnati
2	20093	Campo giochi di Via Nievo
2	20112	Campo giochi di Via Santini
2	20119	Campo giochi di Via Milani/Via Beltramini
2	20123	Campo giochi di Via Saval – Lungadige Attiraglio
2	20125	Campo giochi di Via Cava Bradisa
2	20142	Campo giochi di Via Zenari
2	20160	Campo giochi di Via Torrente Vecchio
2	20162	Campo giochi di Via Nervesa
2	20171	Campo giochi ex Scuola Americana Lungadige Attiraglio
		n. 28 x € 1.215,00/cad/anno = € 34.020,00

LOTTO 2 apertura/chiusura campi gioco 3^ circoscrizione CIG
Importo a base d'asta € 41.310,00 +IVA

Circ.	Cod. Area	Descrizione
3	30030	Campo giochi di Via Brunelleschi – Via Palladio
3	30032	Campo giochi Villa Pullé di Piazza Chievo
3	30077	Campo giochi di Via Porta Catena
3	30078	Campo giochi di Via Catania
3	30081	Campo giochi di Via Chinotto/Via Campania
3	30083	Campo giochi di Via Di Cambio – Via Brunelleschi
3	30084	Campo giochi di Via Brigata Aosta
3	30085	Campo giochi di Via Calderara – Via F.lli Cervi
3	30089	Campo giochi di Via Pitagora
3	30091	Campo giochi di Via Pigafetta
3	30127	Campo giochi di Via Don Sturzo
3	30128	Campo giochi del Saval Via Faliero – Via Maddalena
3	30138	Campo giochi di Via Lucania
3	30147	Campo giochi di Via Doria
3	30160	Campo giochi dietro la Chiesa della Bassona – Loc. Bassona
3	30169	Campo giochi di Via Zorzi – Via Curiel
3	30172	Campo giochi di Via S. Marco
3	30173	Campo giochi di Via Picotti
3	30175	Campo giochi ex Cava Borotto Via Fratellanza – Via B. Robilant
3	30213	Campo giochi di Via Quarto Ponte
3	30221	Area verde di Via Barucchi
3	30229	Campo giochi di Via Enna/Via Selinunte
3	30233	Campo giochi Maggiolino Via Friuli
3	30240	Area verde recintata Via Tomezzoli
3	30245	Campo giochi di Via Licata – Viale Sicilia
3	30257	Campo giochi di Via Friuli
3	30264	Area verde di Via Albere civ. 94
3	30271	Campo giochi di Via Monreale
3	30286	Campo giochi di Via Friuli civ. 16
3	30294	Campo giochi di Via Meneghetti
3	30315	Campo giochi di Via Volontari della Libertà
3	30322	Campo giochi di Via Albere
3	30323	Campo giochi di Via Gela/Via Enna
3	30344	Campo giochi di Via Della Fratellanza civ. 3
		n. 34 x € 1.215,00/cad/anno = € 41.310,00

LOTTO 3 apertura/chiusura campi gioco 4^ e 5^ circoscrizione CIG
Importo a base d'asta € 38.880,00 + IVA

Circ.	Cod. Area	Descrizione
4	40003	Campo giochi di Via Carisio/Via Po/Via Bacchiglione
4	40004	Campo giochi di Via Carisio/Via Roveggia
4	40014	Campo giochi di Via Colombara - Santa Lucia
4	40015	Campo giochi di Via Piccono della Valle/Via Carisio
4	40036	Campo giochi di Via Toniolo/Via L. Prina
4	40037	Campo giochi di Via Santa Elisabetta
4	40053	Campo giochi di Via E. Da Persico
4	40072	Campo giochi di Via Carisio/Via Po

4	40081	Area verde PEEP 44 di Via Mantovana Loc. Forte
4	40086	Campo giochi "Buca delle Bombe" di Salita Santa Lucia
4	40102	Campo giochi di Via Trombelli
4	40107	Campo giochi di Via Scriveria
5	5	Sottopasso pedonale di Viale Piave (no codice)
5	50001	Campo giochi di Piazza Zara/Via Aquileia
5	50027	Campo giochi di Via S. Giacomo
5	50032	Campo giochi di Via delle Menegone - Via Tunisi
5	50033	Campo giochi di Via Belobono
5	50073	Campo giochi di Via Brandimarte
5	50080	Campo sportivo di Via Belobono
5	50088	Campo giochi di Via Umago
5	50101	Campo giochi di Via Tombetta/Via Basso Acquar
5	50104	Campo giochi di Via Righi (Chiesa S. Zeno - Zai)
5	50133	Campo giochi di Via Brioni
5	50154	Campo giochi di Via Vigasio/Via Perseo
5	50155	Area verde di Via Don Leardini
5	50179	Campo giochi di Via Codigoro
5	50196	Campo giochi di Via del Pestrino
5	50201	Campo giochi PEEP 69 di Via Vigasio
5	50204	Campo giochi di Via Turazza/Via Carmagnola
5	50207	Campo giochi di Via Vigasio/Via Selenia
5	50208	Campo giochi di Via Ferrara
5	50222	Campo giochi di Via del Pestrino 1
		n. 32 x € 1.215,00/cad/anno = € 38.880,00

LOTTO 4 apertura/chiusura campi gioco 6^a, 7^a e 8^a circoscrizione CIG
Importo a base d'asta € 38.880,00 +IVA

Circ.	Cod. Area	Descrizione
6	60030	Campo giochi di Via Bodoni
6	60031	Campo giochi di Via Pergolesi/Via S. Felice Extra
6	60032	Campo giochi di Via Corsini
6	60063	Campo giochi di Via Casorati
6	60086	Campo giochi di Via Villa Cozza/Via Verdi
6	60103	Campo giochi di Via Plinio/Via Maestro Martino
6	60121	Campo giochi di Via Cornelio Nepote
6	60125	Campo giochi di Via Ruffo/Via Catalani
6	60140	Campo giochi di Via Ponchielli/Via Verdi
6	60143	Campo giochi di Via Cimarosa
6	60144	Campo giochi di Piazza Cavalleri
6	60147	Campo giochi di Via Pontedera
6	60161	Campo giochi di Via Pontedera/Via S. Felice Extra
6	60164	Campo giochi di Via Biancolini/Via Luzzati
7	70056	Campo giochi di Via Campanella
7	70058	Campo giochi di Via Palestro/Via Belluzzo
7	70059	Campo giochi di Via Monte Rosa/Contrada del Forte
7	70089	Campo giochi di Via Fedeli/Via Monte Tesoro
7	70118	Campo giochi ex ATER di Via Monsignor Gentilin
7	70119	Campo giochi di Via Ruberio
7	70128	Campo giochi di Via Confortini
7	70136	Campo giochi di Via Fedeli/Via Belluzzo

7	70155	Campo giochi di Via Monsignor Gentilin 2
7	70172	Parcheeggio Bosco Buri
8	80031	Campo giochi di Via Leonardo da Quinto
8	80064	Campo giochi di Via Monte Pastello
8	80077	Campo giochi di Via della Segheria/Via Lanificio
8	80092	Campo giochi di Via Sezano
8	80095	Campo giochi di Via Poiano
8	80143	Campo giochi di Via Valpantena civ. 157
8	80162	Campo giochi di Via Valpantena
8	80179	Campo giochi di Via Basazenoci Loc. Quinto
		n. 32 x € 1.215,00/cad/anno = € 38.880,00

Art. 2) Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di apertura/chiusura dei campo giochi avverrà quotidianamente con il seguente orario:

- **periodo di ora solare: 08.30 – 18.00**
- **periodo ora legale: 08.30 – 21.00**

L'orario di apertura e chiusura potrà scostarsi al massimo di un tempo di mezz'ora relativamente ai tempi stabiliti dagli orari ufficiali: pena l'applicazione delle penali previste all'art. 8 del presente capitolato.

L'aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà accertarsi che al momento della chiusura, nessuna persona possa rimanere rinchiuso all'interno del campo giochi, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 8 del presente articolato.

L'aggiudicataria accetterà le variazioni di numero dei campo giochi inseriti nel servizio computando i relativi importi in accordo con la Direzione. Verrà mantenuto l'orario di apertura/chiusura sopra indicato. Nulla sarà dovuto da parte dell'Appaltante relativamente all'eventuale spostamento di orario di apertura/chiusura, né per la variazione del numero dei cancelletti compresi nel singolo campo giochi, né per le chiamate d'urgenza legate all'apertura/chiusura.

Nel caso in cui, durante l'effettuazione della chiusura, le persone presenti all'interno del parco rifiutino di uscire, l'addetto potrà avvisare le Forze dell'Ordine o la Polizia Locale e la portineria di AMIA Verona SpA.

Art. 3) Durata del contratto

La durata temporale del contratto è fissata in 12 mesi, con decorrenza 01 gennaio 2023, fino al 31 dicembre 2023. Il contratto a tale data dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito. In tale caso l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo dell'importo contrattuale. Si ribadisce la riserva di procedere all'applicazione di una variazione contrattuale in aumento, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Il contratto dovrà altresì ritenersi concluso in caso di sopraggiunte modifiche ai servizi svolti da AMIA Verona SpA

Art. 4) Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa affidataria; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 49, D.L. 77/21, convertito in legge 108/21.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 49, d.l. 77/21, convertito in legge 108/21

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 49, d.l. 77/21, convertito in legge 108/21, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Art. 5) Personale

I servizi dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l'Impresa si è assunta all'atto della stipulazione del contratto.

AMIA Verona SpA avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai servizi che si dimostrasse incapace o inadempiente agli ordini della Direzione stessa.

Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

- ⇒ tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale di AMIA Verona SpA investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto;
- ⇒ essere fornito, a spese dell'aggiudicatario, di targhetta di identificazione con foto riportante Nome Cognome e numero di matricola Aziendale, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio;
- ⇒ essere dotato, a spese dell'aggiudicatario, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti;

Nell'esecuzione dei Servizi, che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i Servizi anzidetti.

L'aggiudicataria sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

Sarà a carico dell'aggiudicataria anche la completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, del pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alle assicurazioni di: invalidità, vecchiaia, infortuni, malattie, disoccupazione, etc.

Si intendono a carico dell'aggiudicataria e compresi nel canone, le indennità di anzianità e gli oneri per il TFR che il personale ha già maturato e che maturerà alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposte all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 6) Adempimenti relativi alla sicurezza e coperture assicurative

L'aggiudicataria deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'aggiudicataria, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile della committente un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

L'aggiudicataria assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per l'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 7) Poteri di verifica e Controllo

AMIA Verona SpA, attraverso i propri funzionari effettuerà i controlli per verificare la rispondenza dell'esecuzione del servizio a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8) Contestazioni e penali

AMIA Verona SpA provvederà ad emettere contestazioni scritte, inviate a mezzo posta, fax ed e-mail qualora l'aggiudicataria non rispetti le condizioni contrattuali.

Dopo la seconda contestazione scritta, qualora l'aggiudicataria non abbia adempiuto a quanto contestato, verrà trasmessa formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.

In caso di riscontrate inadempienze degli obblighi contrattuali assunti con il contratto di fornitura, l'aggiudicataria sarà passibile delle seguenti penalità:

- **mancata apertura: € 50,00 (venti/00) per ogni giorno che non viene eseguito l'intervento su singolo campo giochi**
- **mancata chiusura: € 50,00 (venti/00) per ogni giorno che non viene eseguito l'intervento su singolo campo giochi**
- **ritardo nell'apertura: € 10,00 (dieci/00) per ogni ora di ritardo rilevata su ogni singolo intervento.**

- **anticipo nella chiusura: € 10,00 (dieci/00) per ogni ora di anticipo rilevato su ogni singolo intervento.**
- **chiusura dell'area con persone all'interno: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni segnalazione di avvenuta chiusura con persone all'interno.**

Art. 9) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura - farà fede il timbro di ricevimento di AMIA - mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Sulla fattura dovrà essere obbligatoriamente riportato il CIG di riferimento.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA SpA, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

Le fatture dovranno pervenire con date 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre e dovranno essere accompagnate dai programmi lavoro settimanali debitamente controfirmati da AMIA Verona SpA per conferma di avvenuta esecuzione

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 05.10.2010 n. 207. La presenza di DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6 c. 8 del DPR 207/2010, imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

Qualora risultino difformità tra servizio erogato e quello descritto nell'offerta, l'AMIA Verona SPA inviterà l'impresa aggiudicataria a porvi rimedio, a cura e spese della stessa e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

Art. 10) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 11) Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA Verona SpA potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona SpA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con AMIA per l'esecuzione del servizio;

- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad AMIA;
- g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. All'atto della risoluzione è obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente le aree oggetto di servizio nello stato in cui si trovano. Dopo la riconsegna dei servizi il Committente liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 12) Recesso

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 13) Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del committente.

Art. 14) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 15) Osservanza delle prescrizioni d'invito, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di invito e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di invito, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare l'appaltatore deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

Art. 16) Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura prevista nel presente documento, il foro competente è quello di Verona ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17) Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 (gdpr)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.